

## VERBALE DI ACCORDO

In data 15 dicembre 2000, in Roma presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in Via Alessandro Torlonia 15

tra

l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI GAS (ANIGAS)

e

Le Segreterie Nazionali FNLE/CGIL, FLERICAC/CISL, UILCEM/UIL,

si è convenuto di sottoscrivere il seguente verbale di accordo.

### 1. Premio di produttività 1999

Nello spirito del Protocollo interconfederale del 23 Luglio 1993, si è convenuto di procedere al riconoscimento del premio di produttività 1999 utilizzando, a tal fine, il modello di calcolo individuato al punto A) dell'accordo Anig 7 novembre 1995.

Le Aziende, verificata l'esistenza delle condizioni previste dal citato accordo, provvederanno all'erogazione dell'importo medio di lire 700.000 lorde (riparametrato come nell'accordo ANIG 12 maggio 1998) ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, con la prima retribuzione utile, secondo le modalità di corresponsione indicate negli articoli 35 e 36 del CCNL ANIG 4.5.1995 (\*).


Per le aziende della Piccola distribuzione restano in vigore le condizioni definite nell'accordo 14.6.1989 e per la determinazione dell'importo da erogare si farà riferimento ai valori tabellari indicati nel predetto accordo del 12 maggio 1998.

Tali importi assorbiranno, fino a concorrenza, eventuali erogazioni già disciplinate a livello aziendale per lo stesso titolo e riferite allo stesso arco temporale.

### 2. Art. 35 e 36 CCNL ANIG 4 maggio 1995

La rapida evoluzione del contesto legislativo nazionale, la liberalizzazione ed apertura alla concorrenza del mercato del gas, l'ingresso di nuovi operatori, la presenza di organi istituzionali di regolazione e controllo del mercato (Authorities, Antitrust), la crescente richiesta di innalzamento della qualità dei servizi offerti alla clientela, richiedono una sempre maggior partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori.

(\*) 1999: 1716 ore lavorabili.



Il premio di produttività, poiché elemento di dinamica retributiva, assume una crescente importanza nelle politiche aziendali in quanto rappresenta un valido strumento per consentire una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori agli obiettivi aziendali e permette il riconoscimento dell'impegno degli stessi nella realizzazione di programmi di miglioramento produttivo e qualitativo.

Le Parti, alla luce di tali considerazioni, convengono che la normativa già prevista dagli art. 35 e 36, CCNL ANIG vigente, debba essere superata e che, a decorrere dall'anno 2000, venga interamente affidata alla contrattazione aziendale la definizione di una erogazione economica collegata a risultati di redditività, produttività e qualità, in piena coerenza con quanto disciplinato dal Protocollo interconfederale 23 luglio 1993.

Salvo la possibilità di stipulare accordi in sede aziendale, per le aziende della Piccola Distribuzione restano in vigore le condizioni individuate nell'accordo 14.6.1989 e quelle previste al punto 2) della nota a verbale ex art. 36 CCNL Anig 4.5.1995 - applicate ad una cifra che non potrà essere inferiore agli importi tabellari stabiliti nel presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANIGAS

*Stette*  
*Stette*  
*Sci. Ber.*  
*Stettin*

CO.SS.LL.

*Amorini*  
*Paolo Val*  
*Giuseppe Lince*  
*Stette*

L'anno 1998, il giorno 12 del mese di maggio, in Roma presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in Via Alessandro Torlonia 15

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI GAS (A.N.I.G.), la CONSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLE INDUSTRIE GAS (CO.N.P.I.GAS),

e

le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL,

viene convenuto quanto segue.

Premio di Produttività 1998 (erogazione nel 1999)

In relazione all'Accordo ANIG/OO.SS. Nazionali "Premio di Produttività" del 7 novembre 1995, le Parti hanno definito che per il 1998 troverà applicazione la metodologia di cui al punto a) del sopracitato Accordo, con, nella formula, il riferimento ai valori dell'anno 1998 rispetto a quelli dell'anno 1997.

L'importo medio è di L. 700.000 lorde e verrà erogato, dopo la verifica dei valori di soglia a livello di Azienda, nel mese di luglio 1999.

Per quanto concerne le modalità di corresponsione si fa' riferimento a quanto disposto dagli artt. 35 e 36 CCNL ANIG 4.5.95 (\*).

Per le Aziende della Piccola Distribuzione restano in vigore le condizioni definite nell'Accordo 14.6.1989 e per la determinazione dell'importo da erogare si fa' riferimento ai monte premi tabellari ANIG qui di seguito riportati :

1.1.	1.132.000
1.2 2.1	1.021.000
2.2	913.000
2.3 3.1	855.000
3.2	798.000
3.3	754.000
3.4	700.000
3.5 4.1	639.000
4.2	571.000
4.3	500.000
4.4	419.000
4.5	338.000

(\*) 1998: 1.709 ore lavorabili

Letto, confermato e sottoscritto